



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

*Provincia di Novara
Piazza Martiri n.3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A: 00383120037*

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 16-12-2022

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 DLGS 19/08/2016 N. 175 E SMI. RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31/12/2021

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala delle Sala Consigliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
MELLONE Silvano	Sindaco	Presente
MAZZONE PAOLA	Consigliere	Assente
PEGORARO MARTINA	Consigliere	Presente
BOGOGNA GIACOMO GIOVANNI	Consigliere	Presente
AGAZZONE GIULIANA	Consigliere	Presente
VANDONE PIERLUIGI	Consigliere	Assente
OBEZZI FRANCESCA	Consigliere	Presente
POLETTI ROBERTA	Consigliere	Assente
RIGHINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
ZARA DANIELE	Consigliere	Presente
TOSI CLEMENTINO	Consigliere	Presente

Totale Presenti 8, Assenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Ferraro Federica

Il Signor MELLONE Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- L'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267 (TUEL) del 18 agosto 2000 e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - ✓ Le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - ✓ L'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- L'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato n. 100 del 16 giugno 2017 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- Se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- In sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ Delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ Delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ Nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- Il TU prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- Per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ Il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017 – 2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- L'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- Per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- Infine è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “*requisiti*” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO che l'art. 24 del citato decreto legislativo ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del **Consiglio comunale n. 25 in data 02/09/2017** ad oggetto: “**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19**”

agosto 2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare”;

DATO ATTO per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale **n. 30 del 29/12/2021** ad oggetto: **“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020”;**

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che il **Comune di Vaprio d’Agogna** risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Partecipazione diretta
 - ACQUA NOVARA VCO S.p.A. – con una quota del **0,1479%**
- Partecipazione indiretta
 - Nessuna

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

RITENUTO di confermare, sulla scorta di una analisi dell’assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, la situazione esistente, rilevando che non sussistono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo 20, dai quali emerge la necessità di attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la società nella quale l’Ente detiene partecipazione rientra tra quelle costituite per l’esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero:

- **ACQUA NOVARA VCO S.p.A.** – l’Attività svolta è la gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell’ambito dell’ATO n. 1 della Regione Piemonte, si concretizza quindi, in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

DATO ATTO che l’esito della ricognizione delle partecipazioni, anche in caso negativo, è comunicata al MEF attraverso l’apposito portale; inoltre, le informazioni sono rese disponibili

alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. 175/2016;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;
- Il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

CON VOTI:

Presenti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari	Astenuti
8	8	8	0	0

DELIBERA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

DI APPROVARE la ricognizione annuale 2021 delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.lgs. 175/2016) possedute dal Comune, che si allega alla presente deliberazione sotto la **lettera A)** quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) che si allega alla presente deliberazione sotto la **lettera B)** quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE la scheda linee di indirizzo per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (Art.24 decreto legislativo n.175/2016) che si allega alla presente deliberazione sotto la **lettera C)** quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che non sussiste necessità di adottare alcun provvedimento di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni possedute.

SUCCESSIVAMENTE

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari	Astenuti
8	8	8	0	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 06-12-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Paola Leonardi

Il Presidente
F.to MELLONE Silvano

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ferraro Federica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20-12-2022. Ai sensi dell'art. 124 D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna 20-12-2022

Il Responsabile Pubblicazioni
F.to Dott.ssa Ferraro Federica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-12-2022 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vaprio d'Agogna, 20-12-2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ferraro Federica

E' copia conforme all'originale
Vaprio d'Agogna li

Segretario Comunale
Dott.ssa Ferraro Federica